

razioni ed atti relativi ai legni ed al loro carico, e ciò colle discipline prescritte alle lettere A. B. C. D. E. e F. del regolamento; l' Ufficio Vice-Consolare staccherà e consegnerà alle parti paganti le bollette figlie contenenti i dupli ed i saldi dei conti, e le parti stesse segneranno i relativi riversali in calce delle bollette madri a piena garanzia degli Uffizj suddetti.

5. Il secondo di tali registri sarà pure a stampa ed a numero progressivo a norma dell' annesso modello II.; esso sarà tenuto esattamente per ordine di tempo, e conterrà tutti quei pagamenti fatti dalle parti agli i. r. Uffizj viceconsolari di Scutari e di Durazzo, che non sono destinati ad essere inseriti nel registro antecedente, le bollette figlie contenenti i dupli ed i saldi di conti saranno consegnate alle parti, le quali segneranno i relativi riversali a garanzia dell' Ufficio viceconsolare in calce delle bollette madri.

6. Per tutti quei diritti e tasse che gl' i. r. Uffizj Viceconsolari di Scutari e di Durazzo esigessero dai privati, e che saranno inseriti nel registro del Modello II. sono essi tenuti di annotarne l'importo, ed il numero progressivo del registro medesimo, in calce od a tergo di ciaschedun atto da cui derivasse il pagamento.

7. Resta severamente proibito agli i. r. Uffizj Vice-Consolari di Scutari e di Durazzo l' esigere sotto qualsiasi titolo di Agenzia, Ancoraggio, Dragomanaggio, gianizzeri od altro pretesto *qualunque aumento delle tasse, oltre le misure prescritte dal re-*